

REGOLAMENTO (CEE) N. 2017/92 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1992

relativo alla sospensione della pesca del nasello da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3882/91 del Consiglio, del 18 dicembre 1991, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1992 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽³⁾, prevede dei contingenti di nasello per il 1992;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di nasello nelle acque della divisione CIEM VIII a, b, d, e da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito

il contingente assegnato per il 1992; che il Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 4 luglio 1992; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di nasello nelle acque della divisione CIEM VIII a, b, d, e eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1992.

La pesca del nasello nelle acque della divisione CIEM VIII a, b, d, e eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 4 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1992.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

(3) GU n. L 367 del 31. 12. 1991, pag. 1.